



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la Sen. Avv. Erika Stefani è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per le disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio, Sen. Avv. Erika Stefani, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;

VISTA la Riforma 1.1 "Legge quadro per le disabilità" nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" del PNRR, che prevede entro il termine del secondo trimestre del 2024 l'*"entrata in vigore della legge quadro e adozione da parte del governo dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità"*;

VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilità" e, in particolare, l'articolo 1, che stabilisce che *"Il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità"*;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, nell'ottica di semplificare l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

CONSIDERATA la necessità di predisporre gli schemi di decreto legislativo in materia di disciplina ordinamentale della disabilità secondo quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227;

CONSIDERATA la necessità di avviare tempestivamente il lavoro di elaborazione degli schemi di decreto legislativo, in ragione della complessità della materia e del rilievo del potere normativo attribuito al Governo che prevede la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;

RITENUTO, pertanto, opportuno istituire una apposita Commissione, volta a sovrintendere al processo di predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2021, n. 227,

## D E C R E T A

### Articolo 1

(Istituzione, finalità e compiti della Commissione)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, nell'ottica di semplificare l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato, è istituita una specifica Commissione istituzionale di tipo consultivo, di seguito denominata Commissione, volta a sovrintendere al processo di predisposizione dei decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge 227/2021, finalizzato alla successiva definizione del testo dei predetti decreti legislativi, che verranno predisposti anche attraverso la costituzione di una o più commissioni di studio istituite con decreto del Ministro per le disabilità.
2. I lavori della Commissione dovranno completarsi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine stabilito dalla Riforma 1.1 "Legge quadro per le disabilità" nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" del PNRR, che prevede entro il termine del secondo trimestre del 2024 l'"*entrata in vigore della legge quadro e adozione da parte del governo dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità*".



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

## Articolo 2

(Composizione e funzionamento della Commissione istituzionale di tipo consultivo)

1. La Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, presieduta dal Ministro per le disabilità, di seguito denominato Presidente, è composta da:
  - a. un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
  - b. un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - c. un rappresentante del Ministero della salute;
  - d. un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  - e. un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
  - f. un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
  - g. un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
  - h. un rappresentante dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nella persona del Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico del medesimo Osservatorio;
  - i. un rappresentante per ciascuno dei sottoelencati organismi facenti parte del predetto Comitato tecnico-scientifico:
    - i. Conferenza delle regioni e delle province autonome;
    - ii. Associazione Nazionale Comuni Italiani;
    - iii. Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND);
    - iv. Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH).
2. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi del contributo di uno o più esperti nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per le disabilità, nonché di uno o più componenti dell'Ufficio di Gabinetto, del Settore legislativo e della Segreteria tecnica nell'ambito dei predetti Uffici di diretta collaborazione. Il Presidente può avvalersi, altresì, del contributo di uno o più componenti dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nonché della Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e ciascun componente possono indicare un proprio supplente.
4. La Commissione, all'atto del suo insediamento, definisce le modalità del proprio funzionamento.
5. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Commissione ed essere auditi anche rappresentanti di altre



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

Amministrazioni pubbliche, regionali, locali e altri soggetti pubblici o privati, diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Le attività di supporto organizzativo alla Commissione sono assicurate dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità.

### Articolo 3 (Oneri)

1. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 2 alle attività della Commissione di cui all'articolo 1 è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, compenso comunque denominato o rimborso spese.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

Sen. Avv. Erika STEFANI